



DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

Decreto n° 11/2019

Il Capitano di Vascello (CP), Direttore Marittimo di Trieste;

Visto l'articolo 91 del Codice della Navigazione;

Visti gli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Visti gli articoli 4 e 14 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n° 165;

Visto il proprio Decreto n° 9/2016 del 30.12.2016;

Visto il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, DIV 2 prot. n° 0009306 del 02.04.2019

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 2019 le tariffe per il servizio di pilotaggio della **Corporazione dei Piloti del Golfo di Trieste** per i Porti di Trieste e Monfalcone sono così determinate:

a) tariffe porto di Trieste

1. - Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2019-2020
0 - 500	124,27
501 - 1.000	148,63
1.001 - 2.000	201,42
2.001 - 3.500	248,53
3.501 - 5.000	296,45
5.001 - 7.000	353,30
7.001 - 10.000	404,47
10.001 - 15.000	518,17
15.001 - 20.000	639,18
20.001 - 25.000	735,01
25.001 - 30.000	834,92
30.001 - 40.000	969,74

Per ogni ulteriore
scagl. di 10.000 G.T.

€ 145,39

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2019-2020
0 -	500	92,00
501 -	1.000	110,04
1.001 -	2.000	149,12
2.001 -	3.500	184,00
3.501 -	5.000	219,48
5.001 -	7.000	261,57
7.001 -	10.000	299,45
10.001 -	15.000	383,63
15.001 -	20.000	473,22
20.001 -	25.000	544,17
25.001 -	30.000	618,14
30.001 -	40.000	717,95
Per ogni ulteriore scagl. di 10.000 G.T.		€. 107,64

2.- Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base é la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €. 2019-2020
0 -	500	23,56
501 -	1.000	35,73
1.001 -	2.000	50,35

b) tariffe porto di Monfalcone

1.- Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2019-2020
0 - 500	112,00
501 - 1.000	133,83
1.001 - 2.000	187,66
2.001 - 3.500	290,93
3.501 - 5.000	440,75
5.001 - 7.000	514,22
7.001 - 10.000	643,67
Per ogni ulteriore scagl. di 5.000 G.T.	€ 95,29

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2019-2020
0 - 500	81,43
501 - 1.000	97,29
1.001 - 2.000	136,43
2.001 - 3.500	211,50
3.501 - 5.000	320,43
5.001 - 7.000	373,84
7.001 - 10.000	467,95
Per ogni ulteriore scagl. di 5.000 G.T.	€ 69,27

2.- Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base é la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2019-2020
0 -	500	31,28
501 -	1.000	37,83
1.001 -	2.000	52,36

Articolo 2

Sempre a partire dal 1° aprile 2019:

- 1) Per le navi dotate di certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- 2) Per quelle non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere i valori GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti dalla citata Convenzione:

$$GT = K1V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ LOG } 10 V \text{)}$$

Qualora non fosse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n° 653/94, che consente, sia pure con approssimazione inferiore a quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \quad \text{dove } VE = L \times B \times H$$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero.

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata sui registri a bordo della nave.

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a	VE	a
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000	e oltre 0,28

Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, per il servizio di pilotaggio, secondo le modalità di seguito indicate:

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
Traghetti merci (Ro-Ro Cargo General Cargo - Ro-Ro Cargo Container Ship - Ro-Ro Cargo Ferries - Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers).	0,75

Articolo 3

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita e per i movimenti nell'interno del porto di Trieste, mentre per il porto di Monfalcone si applicano per le prestazioni rese alle navi in entrata ed uscita da e per la boa foranea che segnala l'imboccatura del canale d'accesso al porto stesso.

Articolo 4

Alle navi da guerra e alle navi ospedale, nazionali ed estere, che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1), calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla Stazza Standard determinata con le modalità di cui alla Circolare n° 545642 del Ministero della Marina Mercantile in data 27.10.1971 ed individuata nelle tabelle allegate, rispettivamente, alla Circolare stessa (per le navi da 500 a 60.000 tsl.) ed alla Circolare n° 5203508 del Ministero della Marina Mercantile in data 05.07.1990, titolo "Porti, serie VII, n° 91" (per le navi da 65.000 a 180.000 tsl.).

Articolo 5

Alla tariffa base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottoelencate maggiorazioni:

a. - per fuori orario:

- 1) il 50 % della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50 % della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150 % della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);
- 4) il 100 % della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al Pilota.

b. - Per carichi pericolosi

- 1) il 16 % della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo liquidi infiammabili, limitatamente a quelli indicati dal Decreto Ministeriale 31.07.1934 nelle categorie A e B e dal D.P.R. 06.06.2005 n° 134 o assimilabili, aventi un punto di infiammabilità inferiore a 65° C°. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25 % della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20 % della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5 % della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del DPR 06.06.2005 n° 134 o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS FREE" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel DPR 06.06.2005 n° 134.

c. - per prestazioni eseguite con un secondo pilota

Il 50 % per prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

d. – **manovre senza macchina/movimenti**

a) per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

b) per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

e. – **Pontoni con carichi eccezionali**

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente Decreto.

Articolo 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli art. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte Marittima) sono disciplinati come segue:

1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento Locale per il servizio di pilotaggio nel Golfo di Trieste", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro 3 miglia da limite suddetto:

	TRIESTE	MONFALCONE
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 35,13	€ 44,69
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 36,62	€ 50,65

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle 3 miglia dal limite suddetto:

	TRIESTE	MONFALCONE
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 50,82	€ 69,05
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 55,31	€ 72,36

- 2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	TRIESTE	MONFALCONE
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 86,71	€ 113,78
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 94,24	€ 121,67

- 3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 3 ore è dovuto un compenso pari al 25 % della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 ore, al pilota spetta inoltre, a spesa della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservati agli ufficiali;

- 4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente per raggiungere il Porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto Porto il compenso è il seguente:

	TRIESTE	MONFALCONE
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 35,13	€ 44,69
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 36,62	€ 50,65

Al pilota è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale al seguente importo:

PORTO DI TRIESTE

- 50 % della tariffa base in porto;
- 75 % della tariffa base per il pilotaggio al e dal cantiere ex Alto Adriatico di Muggia, pontile della ex Aquila (ora Kri), porto industriale, San Sabba, Pontili SIOT ed ex Terni.

PORTO DI MONFALCONE

- 50 % della tariffa base in porto;

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora sia rimasto a bordo oltre la mezz'ora, al pilota sarà dovuto un compenso uguale al 25 % della tariffa di base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave che arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso fino ad un massimo di un ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa di base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un ora sarà dovuto un compenso uguale al 50 % della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni bussole, di radiogoniometri, ecc. esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	TRIESTE	MONFALCONE
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 86,71	€ 113,77
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 94,24	€ 121,67

Articolo 8

Nel Porto di Trieste, per il pilotaggio al e dal cantiere ex Alto Adriatico di Muggia, pontile della ex società Aquila (ora Kri), porto industriale, San Sabba, pontili SIOT ed ex Terni, oltre la tariffa base è dovuto un compenso supplementare di:

- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 59,06
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 69,50

Articolo 9

I compensi di cui agli art. 6, 7 e 8 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti a nessuna delle maggiorazioni previste dall'art. 5.

Articolo 10

Nei porti di Trieste e Monfalcone alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano piu' approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100 % della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
dal 4° al 15° approdo	80 % della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
dal 16° al 25° approdo	70 % della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
dal 26° al 40° approdo	60 % della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
oltre il 40° approdo	50 % della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1

Nei porti di Trieste e Monfalcone alle sole navi traghetto RO-RO PAX di cui all'articolo 1 punti 1.3 armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, che nel trimestre di calendario effettuano piu' approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

dal 1° al 15° approdo	65 % della tariffa base
dal 16° al 30° approdo	50 % della tariffa base
oltre il 30° approdo	35 % della tariffa base

eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita Iva unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 11

(termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del decreto legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n° 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa, nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art.12 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Articolo 12

A decorrere dal 1° aprile 2019 il Decreto n° 9/2016 datato 30.12.2016 è abrogato.

Trieste, 02.04.2019

IL DIRETTORE MARITTIMO
Capitano di Vascello (CP)
Luca SANCILIO

